

CXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

Presidenza del Presidente CONTU

La seduta è aperta alle ore 18,50.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Imponibile delle colture foraggere». (57)

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento aggiuntivo Castaldi - Covacovich:

Art. 1 bis

«E ammessa la prova in contrario a mezzo di documenti contro le risultanze catastali di cui all'articolo precedente».

CASTALDI dichiara che in molte zone della Isola il catasto non esplica le funzioni per cui è sorto. Ritiene fondati i dubbi espressi da qualche oratore circa l'efficacia della prova catastale; il suo emendamento consente agli interessati di produrre in tempo utile altre prove da contrapporre alle risultanze catastali.

PRESIDENTE dichiara di ritenere opportuno il rinvio della discussione dell'emendamento Castaldi affinché tutti i Gruppi possano esaminare attentamente il problema che esso investe.

Art. 2

Nell'impianto delle coltivazioni di cui all'articolo precedente le imprese devono atte-

nersi ai tipi di erbai e di prati che saranno stabiliti secondo le direttive dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura e resi noti mediante manifesti affissi negli albi pretori dei Comuni.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento soppressivo Gardu - Azzena:

« Sopprimere l'articolo ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento soppressivo.

(E' approvato).

Art. 3

Alle imprese pastorali o agro-pastorali che, prima di iniziare la semina, ne facciano domanda all'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio, è concesso un contributo massimo del 50 per cento sulle spese per l'acquisto delle sementi e dei fertilizzanti da impiegare nei nuovi impianti di foraggiere.

Tale contributo è concesso per superfici coltivate a foraggiere non superiori a 25 ettari per ogni impresa e per superfici non inferiori ad un ettaro se trattasi di prati annuali e a mezzo ettaro se trattasi di prati plurianuali. Non si concederanno contributi superiori alle lire 10.000 per ha., per gli erbai annuali, e alle lire 15.000 per ha., per i prati pluriannuali.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Emendamento sostitutivo Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara: « Per i nuovi impianti di colture foraggere, da parte di imprese pastorali o agro-pastorali, è concesso un contributo sulle spese per l'acquisto delle sementi e dei fertilizzanti nella misura del 50 per cento. Il contributo è concesso per superficie coltivata a foraggere non inferiore ad un ettaro, se trattasi di prati annuali, e a mezzo ettaro se trattasi di prati pluriannuali, fino a un massimo di 25 ettari per ogni impresa ».

Emendamento sostitutivo Gardu - Azzena: « Per i nuovi impianti di colture foraggere, da parte di imprese pastorali o agro-pastorali, è concesso un contributo sulle spese per l'acquisto delle sementi o dei fertilizzanti nella misura del 50 per cento, fino al limite massimo di lire 10.000 per ha. se si tratti di erbai annuali e di lire 15.000 per ha. se si tratti di prati pluriannuali. Il contributo è concesso per superfici coltivate a foraggere non inferiori ad un ettaro se trattasi di prati annuali e di mezzo ettaro se trattasi di prati pluriannuali, fino ad un massimo di 25 ettari per ogni impresa ».

Emendamento Zucca - Torrente - Cossu - Sotgiu Girolamo - Sanna: « al primo comma, anzichè: "massimo del 50 per cento" dire: "del 65 per cento"; sopprimere l'ultimo periodo dell'ultimo comma: "non si concederanno contributi ecc." ».

Emendamento Medda: « Al primo comma, dopo le parole "competente per territorio" sostituire il testo nel modo seguente: "è concesso un contributo variante da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 65 per cento sulle spese per le sementi ed i fertilizzanti da impiegare nei nuovi impianti di foraggere".

Sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo ».

MELIS dichiara che l'emendamento di cui è firmatario propone un criterio più rapido e dà minori possibilità di ingiustizie e di incertezze. Dichiara inoltre di essere contrario ad un aumento del contributo.

AZZENA concorda pienamente con Melis.

MEDDA, *relatore di maggioranza*, si dichiara contrario all'emendamento Melis ed altri, sostenendo che sono tali e tante le variazioni nei prezzi, da un'annata all'altra, che sarebbe

opportuno lasciare la possibilità di variare il contributo.

Insiste sulla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo.

ZUCCA, *relatore di minoranza*, si dichiara favorevole ad un aumento del contributo sino al 65 per cento per dare un fattivo incoraggiamento a chi affronta la spesa e il rischio di coltivare a foraggere una parte della sua proprietà. In via subordinata, accetterebbe l'emendamento Medda.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara di accettare l'emendamento Melis, Castaldi ed altri; dichiara di essere favorevole anche alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'emendamento Zucca - Torrente - Cossu - Sotgiu Girolamo - Sanna.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'emendamento Medda al primo comma.

(E' approvato).

Mette in votazione il secondo inciso dell'emendamento Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Medda soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento aggiuntivo Gardu-Azzena:

Art. 3 bis

« La domanda di contributo dovrà essere inoltrata all'Ispettorato dell'agricoltura, prima che sia iniziata la semina. Nell'impianto delle coltivazioni le imprese devono attenersi ai tipi di erbai e di prati che saranno stabiliti secondo le direttive dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e degli Ispettorati dell'agricoltura ».

Indi dà lettura dell'emendamento Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara:

« Art. 3 bis - La domanda di contributo dovrà essere inoltrata all'Ispettorato dell'agricoltura, prima che sia iniziata la semina. Nell'impianto delle coltivazioni le imprese devono attenersi ai tipi di erbai e di prati, che saranno stabiliti, secondo le direttive dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, dagli Ispettorati dell'agricoltura ».

AZZENA dichiara di essere favorevole all'emendamento Melis.

ZUCCA, *relatore di minoranza*, dichiara che le sinistre accettano l'emendamento Melis. Si preoccupano però per il fatto che il contributo non verrebbe pagato anticipatamente, perché non sempre i coltivatori possono disporre dei fondi necessari per l'acquisto delle sementi e di quanto altro occorre per le colture.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, raccomanda di aggiungere, in sede di coordinamento, laddove si parla di Ispettorato all'agricoltura, la parola "provinciale".

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Melis - Castaldi ed altri.

(E' approvato).

Art. 4

I terreni gestiti dalle imprese che non adempiranno all'obbligo di cui all'art. 1 entro il 1951, saranno considerati incolti o insufficientemente coltivati per l'intera superficie destinata all'allevamento del bestiame agli effetti delle leggi in materia di concessione di terre incolte.

Agli stessi effetti non si considerano incolti o insufficientemente coltivati i terreni gestiti dalle imprese pastorali o agro-pastorali, le quali tengano coltivato a foraggiere almeno un decimo della superficie coltivabile destinata all'allevamento del bestiame, purchè la parte non coltivata a foraggiere non sia degradata per eccessivo riposo.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Emendamento Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara: « Sostituire il secondo comma nel modo seguente: "Agli stessi ef-

fetti sarà considerata sufficientemente coltivata una superficie di terreni coltivabili, gestiti dalle imprese che hanno ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 1, pari a 10 volte quella coltivata a foraggiere, purchè la parte non coltivata non sia degradata per eccessivo riposo" ».

Emendamento sostitutivo Gardu - Azzena: « I terreni gestiti da imprese pastorali o agro-pastorali nei quali non venga praticata la coltura delle foraggiere per una estensione pari almeno al 3/100 della superficie coltivabile saranno considerati incolti o insufficientemente coltivati per l'intera superficie destinata all'allevamento del bestiame agli effetti delle leggi in materia di terre incolte. Agli effetti delle stesse leggi non saranno considerati incolti o insufficientemente coltivati i terreni gestiti dalle imprese pastorali o agro-pastorali, le quali tengano coltivato a foraggiere almeno un decimo della superficie coltivabile destinata all'allevamento del bestiame, purchè la parte non coltivata a foraggiere non sia degradata per eccessivo riposo ».

Emendamento soppressivo Zucca - Torrente - Cossu - Sotgiu Girolamo - Sanna: « Sopprimere l'ultimo comma ».

CASTALDI lamenta che non si tenga conto, nell'articolo, di tutte le percentuali comprese tra il 3 e il 10 per cento. Per ovviare a tale inconveniente è stato presentato l'emendamento di cui è firmatario.

AZZENA ritira il suo emendamento.

ZUCCA, *relatore di minoranza*, dichiara, a nome dei Gruppi di sinistra, di non poter accettare l'emendamento Melis - Castaldi ed altri.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara di accettare il principio ispiratore dell'emendamento Melis - Castaldi ed altri, ma prega che si chiarisca nel senso che, quando un'impresa non coltiva a foraggiere almeno la percentuale minima di terreno prevista dal disegno di legge, la sua proprietà viene considerata incolta o insufficientemente coltivata.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, precisa che il concetto espresso dall'emendamen-

to Melis - Castaldi ed altri è in riferimento all'articolo 1.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Mette in votazione il secondo comma dell'articolo.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'emendamento Melis - Castaldi ed altri.

(E' approvato).

Art. 5

I proprietari di terreni ceduti in affitto ad imprese che si rendano inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 1 possono sostituirsi alle stesse per effettuare essi, gli impianti stabiliti dalla legge.

Per le spese all'uopo sostenute, i proprietari hanno diritto di rimborso dalle imprese affittuarie, oltre l'eventuale contributo di cui all'articolo 3.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Emendamento aggiuntivo al primo comma Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara: «Uguale facoltà viene riconosciuta ai proprietari che, agli effetti di cui all'articolo 4, intendano destinare a colture foraggiere una estensione superiore a quella obbligatoriamente stabilita dall'articolo 1».

Emendamento sostitutivo al secondo comma Melis - Castaldi - Corrias Alfredo - Satta - Altara: «Il proprietario che ha eseguito la coltivazione in luogo dell'affittuario ha diritto ad ottenere dal medesimo il rimborso delle spese sostenute, detratto l'ammontare del contributo concesso a termine dell'articolo 3».

Emendamento sostitutivo Gardu - Azzena: «Al primo comma, alle parole "che si rendano inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 1", si sostituiscano le seguenti parole: "che non provvedano alla coltivazione di foraggiere per una superficie del terreno coltivabile di almeno il 3 per cento"; alle parole "stabiliti dalla legge" si sostituiscano le seguenti: "di cui alla presente legge"».

Emendamento sostitutivo Zucca - Torrente - Cossu - Sotgiu Girolamo - Sanna: «Al secon-

do comma dire: "I proprietari hanno diritto di rimborso dalle imprese affittuarie per il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute"».

CASTALDI dichiara che il rimborso deve necessariamente riguardare le spese effettivamente sostenute.

Al proprietario si riconosce il diritto di sostituirsi all'impresa quando questa non coltivi il terreno.

AZZENA ritira il suo emendamento.

ZUCCA, *relatore di minoranza*, richiama l'attenzione del Consiglio sul pericolo che si cela dietro l'articolo 5. Secondo l'oratore, si dà al proprietario la possibilità di effettuare i miglioramenti del suo fondo senza sopportare alcuna spesa, perchè il 50 per cento delle spese gli viene rimborsato dalla Regione e il rimanente dall'affittuario.

MURETTI chiede in qual modo il proprietario potrà sostituirsi all'affittuario nella coltivazione del fondo, nel caso di un contrasto tra il proprietario e l'impresa pastorale.

DESSANAY afferma che l'emendamento della maggioranza modifica la sostanza dell'articolo. L'obbligatorietà viene affidata alla discrezionalità del proprietario terriero.

L'oratore nega che il pastore abbia la possibilità di rifarsi delle spese che sostiene.

Dichiara che le sinistre voteranno contro l'emendamento.

CORRIAS ALFREDO dichiara di non rendersi conto del perchè la discussione sia sorta sull'articolo 5, anzichè sull'articolo 1, nel quale è sancito il principio della obbligatorietà.

TORRENTE osserva che l'emendamento Melis - Castaldi ed altri, non sancisce l'obbligatorietà, ma lascia ampia discrezionalità al proprietario.

AZZENA ritiene infondata la preoccupazione di Torrente.

CASTALDI osserva che il primo emendamento aggiuntivo dovrebbe risolversi a vantaggio dei pastori. Si dichiara però disposto, dopo le affermazioni di Torrente, a ritirare il secondo emendamento.

CORRIAS ALFREDO dichiara di non comprendere le preoccupazioni espresse da diverse parti. E' necessario esaminare attentamente l'articolo nel testo della Commissione e i vari emendamenti, per rendersi conto che le preoccupazioni sono infondate.

PRESIDENTE sospende la seduta affinché i vari Gruppi possano raggiungere un accordo sull'articolo 5.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 05, viene ripresa alle ore 20,50).

PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo Melis - Corrias Alfredo al secondo comma dell'articolo:

«Il proprietario che ha eseguito la coltivazione in luogo dell'affittuario, ha diritto ad ottenere dal medesimo il rimborso delle spese sostenute, detratto l'ammontare del contributo concessogli a termini dell'articolo 3 ed escluse le spese per l'esecuzione di eventuali opere che costituiscono miglioramento permanente del fondo.

L'ammontare delle spese rimborsabili, in caso di disaccordo tra le parti, è stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura».

ZUCCA, *relatore di minoranza*, osserva che l'emendamento apporta soltanto una modifica formale; e dichiara che voterà contro l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo.

(E' approvato).

TORRENTE dichiara che voterà contro l'emendamento Melis - Corrias Alfredo, perchè, se tale emendamento verrà approvato, cadrà

automaticamente l'emendamento di cui è firmatario.

PRESIDENTE comunica che è pervenuta una regolare richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sull'emendamento Melis - Corrias Alfredo. Spiega il significato del sì e del no.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, procede all'appello.

Rispondono sì: Altara - Amicarelli - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Corda - Corrias Alfredo - Corrias Efsio - Crespellani - Era - Falchi Pierina - Medda - Melis - Muretti - Pazzaglia - Pilo Flores - Puligheddu - Satta - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stangoni - Stara.

Rispondono no: Asquer - Bussalai - Corona Loddo Claudia - Cossu - Dessanay - Ibba - Lay - Ledda - Marras - Morgana - Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Tocco - Torrente - Zucca.

Si astengono: Presidente Contu - Azzena - Covacovich - Deriu - Masia.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	46
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	25
contrari	16
astenuti	5

(Il Consiglio approva).

La seduta è tolta alle ore 21,15.